

**TUTTO CIO' PREMESSO**

da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente stipula quanto appresso.

**Parte I<sup>a</sup> - Dati generali**

**ART. 1**

**"Trust"; denominazione; irrevocabilità**

- A. Il termine "Trust" individua il trust nascente da questo atto.
- B. Il Trust è identificato per mezzo della denominazione "
- C. Il presente atto è irrevocabile.

**ART. 2**

**Il "Trustee"**

- A. "Trustee del Trust è la società " che, come sopra intervenuta e rappresentata, accetta.
- B. Il termine "Trustee" individua chi riveste l'ufficio di trustee; in caso di più persone "un Trustee" indica ciascuna di esse.

**ART. 3**

**Il "Fondo in trust"; i "Beni in trust"**

- A. Per "Fondo in trust" si intendono:
  - 1. i beni e i diritti trasferiti, in una o più volte, da , o, con il consenso del Comitato di Consulenza, da terzi al Trustee quale trustee del Trust;
  - 2. ogni reddito del Fondo che il Trustee vi accumuli;
  - 3. ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione di quanto sopra.
- B. Per "Beni in trust" si intendono:
  - 1. ogni bene e diritto incluso nel Fondo in trust;
  - 2. i frutti e le utilità da essi derivate.
- C. I Beni in trust sono separati dal patrimonio proprio di un Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora un Trustee sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria.

**ART. 4**

**La "Finalità del trust"**

- A. La Finalità del trust è la gestione indipendente del Fondo in trust da parte del Trustee, mirando alla sua migliore valorizzazione e alla sua finale conversione in danaro, attraverso il compimento di qualsiasi operazione, ordinaria o straordinaria che il Trustee ritenga opportuna.
- B. Tuttavia, il Trustee può, ottenuto il consenso del Comitato di Consulenza, conferire l'intero Fondo in trust o parte di esso, in una Fondazione o altro ente.

**ART. 5**



**La "Durata del Trust"; spettanza del Fondo in trust**

**A.** Per "Durata del Trust" si intende il periodo:

1. il cui termine iniziale è la data del presente atto
2. e il cui termine finale è la data

a. nella quale il Fondo in trust non include più alcuna partecipazione in società; ovvero

b. nella quale si compie il decorso di venti anni dal termine iniziale, a meno che il Trustee, ottenuto il consenso del Comitato di Consulenza, dichiari per atto autentico una data anteriore, purché successiva alla data della sua dichiarazione.

**B.** Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, il Fondo in trust appartiene di diritto a \_\_\_\_\_ ed è tenuto dal Trustee a sua disposizione.

**ART. 6**

**Il "Comitato di Consulenza"**

**A.** Il Comitato di Consulenza è composto da sette membri nominati dalla assemblea dei soci di \_\_\_\_\_, che ne determina la durata in carica, la Presidenza e qualsiasi altra regola di funzionamento.

**B.** Per quanto non disposto dall'assemblea dei soci di \_\_\_\_\_ le regole di funzionamento del Comitato di Consulenza sono le medesime del Consiglio di Amministrazione di \_\_\_\_\_

**C.** Quando questo atto prescrive che una comunicazione sia inviata al Comitato di Consulenza si intende che essa sia inviata a tutti i suoi componenti.

**D.** In via transitoria e fino a quando l'assemblea dei soci di \_\_\_\_\_ non avrà provveduto alla nomina dei suoi membri, il Comitato di Consulenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti di \_\_\_\_\_

**PARTE II<sup>a</sup> - Il Fondo in trust**

**ART. 7**

**Posizione del Trustee rispetto ai Beni in trust**

**A.** I Beni in trust sono in piena proprietà del Trustee affinché egli se ne avvenga nel perseguimento della Finalità del trust; nell'esercizio di qualunque sua funzione il Trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario.

**B.** I poteri del Trustee sono esercitati con discrezionalità assoluta secondo le circostanze.

**C.** Il Trustee:

1. ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai Beni in trust;
2. può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a Notari e pubbliche autorità;
3. può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenerne direttive.

**ART. 8**

**Segregazione, custodia, mandati**

**A.** Il Trustee custodisce i Beni in trust e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.

**B.** Il Trustee tiene i Beni in trust separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia Trustee e distintamente identificabili. Inoltre:

1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, ne richiede l'iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;

2. istituisce ogni conto bancario e stipula ogni contratto nella propria qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;

c) deposita ogni strumento finanziario nei conti così denominati.

C. Il Trustee può:

1. intestare beni a società fiduciarie o intermediari finanziari professionali o a società interamente controllate dal Trustee;

2. depositare beni e documenti presso banche e depositari professionali che si obblighino alla loro custodia ed è tenuto a farlo per i titoli al portatore;

3. delegare a chiunque, incluso un Trustee, quando siano più di uno, l'esercizio di uno specifico potere gestionale per un periodo determinato quale mandatario alle condizioni che ritenga opportune, ma comunque sempre in forza di atto scritto che non consenta all'altra parte:

a. deleghe di funzioni,

b. limitazioni di responsabilità al di là della colpa ordinaria,

c. compimento di attività in circostanze che possano dare luogo a conflitto di interessi.

D. In particolare, il Trustee può altresì attribuire incarichi professionali e/o contrarre con Banche, Società di Gestione del Risparmio, Compagnie di Assicurazione e, in generale, con Società appartenenti al Gruppo Bancario al quale il Trustee appartiene, previa acquisizione del consenso espresso del Comitato di Consulenza.

#### ART. 9

##### Gestione di partecipazione sociali

A. Il Trustee esercita i diritti connessi a partecipazioni in società, incluse quelle indirettamente controllate, sentito il parere del Comitato di Consulenza.

Nella alienazione di partecipazioni in società, il Trustee segue le procedure ad evidenza pubblica qualora la legge lo richieda.

#### ART. 10

##### Impiego del reddito del Fondo in Trust

A. Nel corso della Durata del Trust, il Trustee

1. può impiegare il reddito del Trust:

a. per il pagamento del proprio compenso;

b. per sostenere i costi di gestione del Trust. Fra i costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte, a meno che il giudice adito disponga diversamente;

c. per fare fronte a ogni obbligazione legittimamente assunta;

d. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta;

2. può versare il residuo reddito del Fondo in trust ai soci di In proporzione alla partecipazione azionaria di ciascuno.

B. Qualora il reddito del Fondo in trust dovesse essere insufficiente, il Trustee può impiegare il Fondo in trust per far fronte ai fabbisogni di cui al precedente punto A.1.

#### ART. 11



### **Restituzione anticipata del Fondo in trust**

Nel corso della durata del Trust, il Trustee rimette a  
somme derivanti dalla alienazione di Partecipazioni.

### **PARTE III<sup>A</sup> - Il Trustee**

#### **ART. 12**

##### **Diligenza e responsabilità del Trustee**

A. Un Trustee non risponde delle perdite arrecate al Fondo in trust in conseguenza di suoi atti od omissioni a meno che esse siano derivate da sua "fraud" o "wilful default" o "wilful misconduct" o "dishonesty" o "gross negligence", come queste nozioni sono intese dalla legge regolatrice del Trust, corrispondenti in via approssimativa al dolo e colpa grave del diritto italiano.

B. Il Trustee non è responsabile delle azioni dei soggetti che egli abbia legittimamente delegato:

1. se ha conferito la delega e ne ha consentito la prosecuzione in buona fede e senza colpa;

2. tranne quando il Trustee sarebbe responsabile secondo le disposizioni che precedono se avesse compiuto direttamente l'azione.

C. Le disposizioni che precedono si applicano anche agli amministratori, dirigenti e dipendenti di una società che rivesta l'ufficio di Trustee.

#### **ART. 13**

##### **Responsabilità del Trustee verso terzi**

Quando in una qualunque operazione il Trustee informa un'altra parte interessata all'operazione che egli sta agendo quale trustee, qualsiasi pretesa di tale altra parte può essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del Fondo in trust qualora essa così convenga con il Trustee.

#### **ART. 14**

##### **Compenso e costi del Trustee**

Un Trustee ha diritto di ricevere un compenso per i suoi servizi, concordato periodicamente con il soggetto che lo ha nominato o, in caso di impedimento, con il Comitato di Consulenza.

#### **ART. 15**

##### **Rendiconto**

A. Il Trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione.

B. Il Trustee consegna annualmente al Comitato di Consulenza l'inventario del Fondo in trust, il proprio rendiconto e una relazione sull'andamento delle società nelle quali ha una partecipazione, diretta o indiretta.

#### **ART. 16**

##### **Successione nell'ufficio**

A. Un Trustee rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabilito nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca oppure:

1. se persona fisica, fino a morte o sopravvenuta incapacità;

2. se persona giuridica, fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

B. Le dimissioni di un Trustee hanno effetto trenta giorni dopo che il

Comitato di Consulenza ne abbia ricevuto la comunicazione, ma il Trustee singolo che si sia dimesso rimane nell'ufficio fino alla nomina del Trustee.

C. Un Trustee può essere revocato in ogni tempo dal Comitato di Consulenza per atto autentico, con efficacia dal momento nel quale la revoca perviene al suo indirizzo purché, ove si tratti della revoca di Trustee singolo, il Trustee sia nominato allo stesso tempo.

D. Nuovi Trustee o Trustee aggiuntivi, nel caso di Trustee persona fisica, possono essere nominati in ogni tempo dal Comitato di Consulenza, eventualmente sottoponendo la nomina a termine o a condizione e con atto irrevocabile o revocabile fino a quando la nomina abbia avuto effetto. L'accettazione della nomina è fatta per atto autentico.

E. Qualora

1. non vi sia alcun trustee ovvero

2. il Trustee singolo dimessosi rimanga nell'ufficio per la mancanza di nuovo trustee, e chi ha il potere di nominare trustee non provveda in un tempo ragionevole, alla nomina provvede il Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio su richiesta di qualsiasi Interessato.

#### ART. 17

**Trasferimento dei Beni in trust in caso di mutamento nell'ufficio del Trustee**

A. Un Trustee che cessa dall'ufficio perde ogni diritto sui Beni in trust in favore di colui o coloro che gli succedono o che rimangono nell'ufficio.

B. Chi cessa dall'ufficio:

1. pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al Trustee di esercitare i diritti spettanti al trustee sui Beni in trust;

2. consegna al Trustee i Beni in trust e ogni documento riguardante il Trust che sia in suo possesso, gli fornisce ogni ragguglio il Trustee gli richieda e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in trust e di assolvere le obbligazioni inerenti l'ufficio;

3. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui.

C. In caso di morte di un trustee i suddetti diritti e obbligazioni fanno capo ai suoi eredi.

D. Chi cessa dall'ufficio non è tenuto a consegnare i Beni in trust se il Trustee non gli fornisce appropriate garanzie circa la copertura degli eventuali residui fabbisogni in essere alla data di consegna per insufficienza del Reddito del Fondo in trust ed il Trustee uscente non abbia potuto utilizzare il Fondo in trust così come previsto al precedente art. 10.

#### PARTE IV<sup>A</sup> - Disposizioni generali

##### ART. 18

Legge regolatrice

Il Trust è regolato dalla legge inglese.

##### ART. 19



### Conciliazione

A. Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente atto, nonché in merito ai rapporti fra il Trustee ed o fra il Trustee ed il Comitato di Consulenza dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'Organismo di conciliazione che verrà scelto:

1. concordemente tra le parti entro sette giorni dal primo invito formale della parte più diligente,

2. in difetto, dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Notariato su istanza di una delle parti interessate, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

B. La sottoscrizione del presente atto o l'accettazione dello stesso per effetto della nomina quale Trustee o componente del Comitato di Consulenza comporta accettazione del Regolamento dell'Organismo di conciliazione.

C. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti dovessero concordare per iscritto.

D. L'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.

E. L'eventuale accordo scritto avrà la forma idonea per la spedizione come titolo esecutivo qualora ne abbia i requisiti previsti dal Codice di procedura civile italiano.

F. Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inizio della conciliazione, ovvero nel diverso periodo che le parti avessero concordato per iscritto, la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione del Tribunale competente secondo il presente atto.

### ART. 20

#### Giurisdizione

A. Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato nel presente atto è sottoposta esclusivamente alla magistratura italiana, Foro di Roma.

B. Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la nomina di un trustee o direttive al Trustee è proposto esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, Foro di Roma; qualora essa declini di provvedere, tale procedimento sarà proposto dinanzi alla magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust.

### ART. 21

#### Forma degli atti

A. Ogni comunicazione, nomina e consenso per i quali né la legge applicabile né il presente atto prescrivano alcuna forma deve essere fatto per iscritto e accompagnato dalla prova della sua ricezione.

B. I riferimenti che la legge applicabile a un atto del Trustee faccia alla forma del "deed" sono sostituiti da riferimenti ad atti muniti di autentica notarile.

**ART. 22**

**Modificazioni del presente atto**

Il Trustee, ottenuto il consenso del Comitato di Consulenza, può modificare per atto autentico le disposizioni di questo atto come egli ritenga sia nell'interesse della Finalità del trust.

**ART. 23**

**Spese**

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti sono a carico di

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il presente atto, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà sottoposto ad imposta di Registro in misura fissa.

I comparenti dichiarano di avere piena ed esatta conoscenza di quanto allegato ed, ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, dispensano me Notaro dalla lettura.

Ed io Notaro, richiesto, ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me data ai comparenti i quali, in seguito di mia domanda, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono alle ore 13.45 (tredici e minuti quarantacinque).

Atto scritto da persona di mia fiducia con apparecchiature elettromeccaniche ed in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaro su cinque fogli di cui scritte pagine intere di classette oltre la presente.

F.to  
F.to  
F.to



LA PRESENTE COPIA AUTENTICA, COMPOSTA DI N. 19  
FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE, DA ME NOTARO  
COLLAZIONATO PERFETTAMENTE CONCORDA, CON IL  
MEDESIMO FIRMATO A NORMA DI LEGGE, SI RILASCIA  
PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE  
ROMA, 31 LUGLIO 2008

